

ATTO DI CONVENZIONE

concernente l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS

INTERVENGONO

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, di seguito Regione, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dalla dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero, nata a Trieste il 05/07/1963, domiciliata per la carica in Trieste in via San Francesco, n. 37, nella sua qualità di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____;

E

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, di seguito INPS, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Gasperi n. 21, codice 800078750587, rappresentata nella persona del dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____.

di seguito le Parti

PREMESSO

- che la legge regionale del 7 agosto 2024 , n. 7, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" ha previsto all'art. 7, commi da 59 a 64, un sussidio economico annuale, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-2026, a favore di cittadini residenti nella Regione, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, ovvero di pensioni o assegni sociali o di pensioni di inabilità, e in possesso di un ISEE o di una DSU per un valore pari o inferiore a 15.000 euro;

- che, con Regolamento regionale n..... del. ... (di seguito Regolamento), adottato ai sensi del comma 60 della citata Legge regionale, allegato alla presente Convenzione, sono stabilite le modalità di attuazione del sussidio di cui ai predetti commi da 59 a 64;
- che, in base alla Legge regionale, i requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento, eccezion fatta per l'anno 2024, per il quale si prevede che, in via di prima applicazione, i requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- che il comma 61 del citato art. 7 prevede che la Regione FVG stipuli apposita convenzione con l'INPS per determinare le modalità di accesso e di erogazione del sussidio con conseguente onere a carico della Regione per il servizio;
- che la finalità delle disposizioni sopra richiamate è quella di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità economica di pensionati e di favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica;
- che per le finalità di cui al citato comma 59 è destinata la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;
- che per le finalità di cui al citato comma 61, è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, "Regolamento UE";

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che la Regione, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione dell'INPS per l'erogazione del sussidio di cui al citato comma 59;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione e l'INPS per l'erogazione del sussidio economico annuale a titolo assistenziale, di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64, della Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 7.
2. Ai fini dell'attuazione della citata misura, la Regione ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Per la copertura degli oneri e delle spese derivanti dalla Convenzione con l'INPS, la Regione ha destinato la spesa complessiva di 750 mila euro, suddivisa in ragione di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
3. La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G, di cui al comma 65 della citata Legge regionale n. 7/2024.

Articolo 2

(Soggetti destinatari del sussidio)

1. I destinatari della misura sono i titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali, così come specificatamente individuati nel Regolamento e nel relativo Allegato, che:
 - a) siano residenti in regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) siano titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n.

- 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;
- c) c) siano in possesso di un ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro;
2. L'INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui ai punti a), b) e c) attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell'erogazione del beneficio, utilizzerà i dati come risultano alla data dell'interrogazione.;
 3. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, la Regione ha previsto l'erogazione del sussidio, in un'unica soluzione, di norma nel mese di giugno di ciascun anno, alle persone che, nel detto mese di riferimento, risultano titolari di trattamento pensionistico o assistenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
 4. L'INPS provvede, per conto della Regione, all'erogazione del sussidio ai beneficiari di cui al comma 1, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, senza necessità di presentare un'apposita domanda;
 5. L'INPS effettuerà il pagamento del sussidio con le medesime modalità di pagamento utilizzate per pagare il rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale e, nel caso di accredito diretto, sullo stesso strumento di riscossione intestato al beneficiario sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'INPS.

Articolo 3

(Impegni fra le Parti)

1. L'INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui all'Allegato del Regolamento, preliminarmente a ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.
2. La Regione trasferisce le risorse destinate all'erogazione del sussidio regionale di cui all'articolo 1 con le modalità previste dall'articolo 4 della presente Convenzione.
3. L'INPS si impegna, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 2, come meglio definiti nel Regolamento e nel relativo Allegato, su autorizzazione della Regione, a erogare il sussidio regionale, e ad aggiornare la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni. L'accredito del sussidio avviene secondo le modalità comunicate a INPS ai fini della prestazione pensionistica/assistenziale:

- a) in caso di accredito su conto dotato di IBAN, INPS indicherà nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione la seguente dicitura "Sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64 della legge regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it";
 - b) in caso di pagamento in contanti, INPS indicherà la seguente dicitura "Sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64 della legge regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".
- 4. L'INPS invia ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare o dell'indirizzo di posta elettronica, un SMS o una mail/PEC con il seguente messaggio: "È stato disposto a suo favore il pagamento del sussidio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64 della legge regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".
 - 5. Per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione riconosce all'INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del sussidio, ai sensi dell'articolo 5.
 - 6. Le parti danno atto che i destinatari debbano essere informati sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali.
 - 7. La Regione e l'INPS forniranno la suddetta informativa sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
 - 8. L'INPS, all'esito della corresponsione delle provvidenze e previa richiesta, trasferisce alla Regione, dati pseudonimizzati relativi agli effettivi percettori del sostegno economico regionale. Su motivata richiesta della Regione potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente per le finalità di controllo, di cui al successivo comma 9, e di informazione all'interessato in caso di precontenzioso o contenzioso e non in forma massiva, dati relativi a singoli percettori, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.
 - 9. La Regione effettua i controlli su base campionaria. A tale fine la Regione potrà chiedere all'INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla percentuale del 2% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta all'anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.

Articolo 4

(Provvista finanziaria)

1. La Regione provvede ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima della data di erogazione della mensilità di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento, sulla contabilità _____ intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN _____) la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 5.
2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del sussidio da erogare e dei rimborsi dovuti all'INPS costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell'articolo 5.
4. La Regione trasferisce altresì all'INPS una maggiorazione all'importo di cui al comma 1, pari al 5%, per consentire il pagamento del sussidio economico ai soggetti il cui diritto al beneficio venisse riconosciuto successivamente alla comunicazione dell'INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.
5. In prima applicazione la Regione accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2024, determinata sulla base dei beneficiari della misura comunicati dall'INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio per coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che dovranno essere in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Articolo 5

(Rimborsi e oneri)

1. La Regione riconosce all'INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di € 5,26 per ogni beneficiario. La Regione riconosce altresì all'INPS i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a € 16.000,00 per l'anno 2024, € 5.000,00 per l'anno 2025 e 5.000,00 per l'anno 2026. La Regione rimborsa inoltre all'INPS i costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di € 0,03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa. Gli importi dovuti annualmente

a titolo di rimborso sono quantificati con apposita nota di debito. La Regione provvede alla liquidazione e al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione.

2. L' INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia cura gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 6

(Regime fiscale)

1. La Legge Regionale n. 7/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.

Articolo 7

(Modalità di scambio dati)

1. Lo scambio di dati tra Regione ed INPS avverrà con le modalità che le Parti concorderanno e con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".
2. All'esito della corresponsione dei sussidi di cui alla presente convenzione, ai fini del monitoraggio della spesa e di valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica i dati aggregati relativi agli effettivi percettori del sussidio regionale, ripartiti per sesso, età, Comune di residenza, valore ISEE, tipo di trattamento pensionistico in godimento.
3. L'acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l'INPS del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 - potranno essere concordate tra la Regione e l'INPS nel corso di validità della presente Convenzione sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di protezione dati personali)

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario a effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché a offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 9

(Responsabilità delle Parti e contenzioso)

1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 12.
2. I controlli, la revoca dei contributi concessi e il recupero degli importi corrisposti indebitamente sono a cura della Regione.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.
4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.
5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente Convenzione o a contestarne la misura, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 10

(Recupero delle somme indebitamente erogate)

1. In caso di indebito pagamento del sussidio, la Regione provvede al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.

Articolo 11

(Monitoraggio, rendicontazione e attuazione)

1. Le Parti si impegnano alla più ampia collaborazione reciproca, rinviando per la definizione degli aspetti tecnici e operativi alle intese tra le rispettive competenti strutture e a effettuare verifiche congiunte sull'attuazione della presente Convenzione.
2. In particolare, le Parti concordano sulla necessità di definire congiuntamente modalità di comunicazione relativamente alla erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole l'accesso alle informazioni utili da parte degli utenti.
3. Le Parti concorderanno ogni forma di monitoraggio utile alle finalità di rispettiva competenza.
4. Istituto rendiconterà annualmente le operazioni eseguite, fornendo alla Regione i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari raggiunti. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine saranno inclusi nella ricostituzione della provvista.
5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate ai beneficiari saranno restituite alla Regione secondo modalità concordate.

Articolo 12

(Durata)

1. La presente Convenzione è vincolante per le Parti dalla data della sua sottoscrizione. La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle attività connesse all'attuazione della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, in appendice alla presente Convenzione.

Articolo 13

(Controversie)

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Trieste.

Articolo 14
(Norme di chiusura)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del Codice Civile in quanto compatibili e a ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

La presente convenzione, redatta in un unico originale, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche
per la famiglia della Direzione Centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia
dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE